

A 112 Rlu.



Sent. N° 133

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

La Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Atteso, in fatto, che la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia con ordinanza del 16 marzo ultimo dichiarava non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato sul conto del Tenente Generale Senatore MAZZA, imputato di abuso di autorità e violazione di doveri inerenti al proprio ufficio, a danno di Alfredo CARNEVALE, costituitosi parte civile. Contro codesta ordinanza il CARNEVALE ha prodotto opposizione con ricorso motivato del 10 aprile ultimo, lamentando in sostanza che la Commissione permanente d'istruzione abbia ommesso di esaminare i molteplici fatti da lui esposti nella querela, nonché i documenti che vi si riferiscono, o che per lo meno li abbia male apprezzati e definiti;

Attesochè le doglianze del CARNEVALE si chiariscono senza fondamento, sol che si consideri che il compito della Commissione suddetta essendo circoscritto alla responsabilità penale del Senatore MAZZA, essa non poteva e non doveva esaminare altri fatti che quelli che riguardavano il MAZZA. Ora i primi fatti esposti dal querelante, e cioè quelli che dal 1893 vanno sino al luglio 1902 non riguardano, nè possono riguardare il MAZZA, per la semplice ragione che costui assunse l'ufficio di comandante la Divisione di Roma il 7 luglio 1902.

Y. Sent. h.
130

e quindi non era possibile che avesse potuto, prima del detto giorno, abusare di un ufficio che non ancora aveva. Rispetto ai fatti posteriori al 7 luglio 1902, si osserva che essi sono quelli risultanti dai 157 documenti che il CARNEVALE presentò a conforto della querela. Ma nessuno di essi fornisce la prova di abuso di autorità o di altro reato a carico del MAZZA; giacchè il contenuto di ciascuno si riduce o a comunicazioni che il generale MAZZA faceva al Carnevale per ordine e incarico del Ministro della Guerra relative ai Consigli di disciplina deliberati a di lui carico che poi portarono alla sua rimozione dal servizio, o alle visite mediche, a cui per ordine superiore era sottoposto e che portarono il suo collocamento in aspettativa per infermità, e da ultimo il suo collocamento in riforma; ovvero sono una risposta a qualche suo reclamo o domanda, che non veniva accolta, come è quella dell'allegato 104 volume VI° pag. 109, nella quale il MAZZA si mostra dolente di non potere concedere al Carnevale la chiesta anticipazione di stipendio, ostandovi il regolamento, di cui ha cura di trascrivere la relativa disposizione;

Atteso, in quanto alla nota del 14 luglio 1904, su cui il querelante fa tanto assegnamento, che essa prova quanto segue:

Il CARNEVALE, come egli stesso narra, avendo poco, anzi nessuna fiducia nelle autorità militari mediche di Roma, per sottrarsi alla loro visita, dichiarò, nel luglio 1904, di aver trasferito il suo domicilio a Salerno. Il Comandante del Distretto Militare di Roma, alla sua volta, credette opportuno avvertire quello di Salerno delle condizioni in cui si trovava il Carnevale, trasmettendogli copia delle informazioni avute dal Comando della Divisione, a fine d'impedire che il Carnevale avesse sorpresa la buona fede delle autorità militari di Salerno. Il Mazza nel riferire tutto ciò colla nota 14 luglio 1904 al superiore Dicastero, osservava che molto opportunamente il Comandante del Distretto militare di Roma aveva messo sull'avviso quello di Salerno. Dove sia l'abuso di autorità in codesto fatto non si sa. Se quello di trasferire il domicilio a Salerno fu un espediente che il Carnevale escogitò per sottrarsi alla visita medica delle autorità militari di Roma, e, se a frustrare codesto scopo, il Ministro della Guerra provocò il Decreto 1° dicembre 1904, con cui il Carnevale fu richiamato in servizio e destinato al 47mo fanteria stanziato in Roma, è evidente che questo fu un'espediente contrapposto a quel=

lo del Carnevale; e poichè nessuno dei due espedienti violava alcuna disposizione di legge, ne segue che nè l'uno, nè l'altro, possono costituire reato. Ma il Carnevale sostiene e pretende che la nota del 14 luglio 1904 e il decreto 1° dicembre dello stesso anno non solo costituiscono abuso di autorità, ma provino anzi la complicità del MAZZA nel delitto di falsità in atto o di uso sciente di esso, per essere egli concorso con altri a foggare in mala fede, e come espediente, il decreto 1° dicembre suddetto. Ma, come giustamente osserva il Pubblico Ministero nella requisitoria, è assurdo parlare di falsità in atto quando l'atto è vero, e nessuno dubita della sua esistenza formale e sostanziale, come è il Decreto testè ricordato. In quanto all'essere esso un espediente contrapposto a quello del Carnevale, si è già dimostrato non essere reato;

Attesochè il Carnevale abbia prodotto opposizione anche contro l'altra ordinanza della stessa Commissione del 12 aprile 1911, con cui fu rigettata una istanza per ottenere copie di alcuni atti inseriti in processo. E su ciò bene a ragione il Pubblico Ministero nella sua requisitoria osserva, che l'opposizione non è ammissibile, perchè l'articolo 19 del regolamento giudiziario del Senato, in conformità degli articoli 260, e 250 Cod.Proc.Pen. consente il rimedio dell'opposizione soltanto contro le ordinanze di proscioglimento che dichiarano non luogo a procedimento; e che i rimedi per impugnare le sentenze o le ordinanze, non si presumono, ma debbono essere espressamente consentiti dalla legge.

PER TALI MOTIVI

Rigetta l'opposizione prodotta contro l'ordinanza di proscioglimento del 16 marzo 1911.

Dichiara inammissibile quella prodotta contro l'altra ordinanza del 12 aprile u.s.

Così deciso in ROMA, addì 14 giugno 1911

*Blaserna Pietro Marra,
Bocelli Giovanni Bocelli
Borghatta Margherita
Andreoli
R. Giordani*

*Giorgi Giorgio
Mantovani E. Mantovani
E. Magagnoli
F. Maruffi
Fontana Carlo*